

Autore: [Incampo, Nicola](#) **Curatore:** [Mangiarotti, Don Gabriele](#)
Fonte: [CulturaCattolica.it](#) **E-mail:** nicola.incampo@culturacattolica.it

lunedì 6 ottobre 2014

Domanda

Gentilissimo prof. Incampo, sono un'insegnante di Religione presso un istituto secondario di primo grado. Le chiedo per cortesia, i riferimenti giuridici che normano l'ora alternativa. In questi giorni presso la nostra scuola, è sorto un problema in merito a questo argomento. La nostra dirigente voleva che il mio orario fosse collocato in modo da favorire l'entrata posticipata o l'uscita anticipata dei ragazzi non avvalenti, ma da noi arrivano alunni con il pulmino e utilizzano lo stesso mezzo per il rientro a casa. Senza parlare poi del mio orario... io sono su tre plessi. Inoltre c'è anche il discorso dell'insegnante di alternativa che non deve appartenere alla classe dove andrebbe a svolgere questa attività. Questo ormai da legge del 1987. E' cambiato qualcosa nel frattempo? La ringrazio anticipatamente! Buona serata.

Risposta

Ti potrebbe essere utile il seguente [Vademecum](#).

Scelta dell'IRC

1. Per la scuola dell'Infanzia

La scelta di avvalersi dell'IRC va fatta ogni anno scolastico.

2. Per la scuola Primaria e scuola secondaria di primo grado.

Il T.U. (D. L. n. 297 del 16/04/1994) ha disposto che la scelta dell'IRC da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria della scuola media inferiore avvenga "all'atto dell'iscrizione non d'ufficio", cioè solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo - Occorre quindi firmare e consegnare il modulo per la scelta dell'IRC solo per la iscrizione alla prima elementare e alla prima media, per le altre classi vale già la scelta effettuata.

3. Per la scuola secondaria di secondo grado.

"In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22/12/1994 che prevede l'iscrizione d'ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all'art. 310 - comma 4 - del D.L. 16/04/1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà come previsto dal punto 2. 1 b) dell'Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e Ministero della Pubblica Istruzione ", questo significa che anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC effettuata dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione, si considera confermata d'ufficio per gli anni successivi; il modulo è l'allegato D della CM numero 3 del 5.1.2001. Quindi non è corretta la consegna ogni anno di moduli di scelta e tantomeno la pretesa di riconsegna annuale del modulo compilato.

Quali contenuti?

Incominciamo subito col dire che non esistono programmi precisi per l'attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuole elementare.

Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti

Circolari:

- Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: "IRC e attività alternative nella scuola materna;
- Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: "IRC e attività alternative nella scuola Elementare;
- Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: "IRC e attività alternative nella scuola media;
- Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: "IRC e attività alternative nella scuola superiore.

Chi programma le Attività Alternative?

Le attività didattiche e formative all'IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse per la Scuola Elementare e questo impegno non può essere rifiutato.

Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10.1986 così recita: "Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall'articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d'Istituto intervenire perché subito l'organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l'immediato avvio delle attività in parola."

Infine vorrei ricordare che le attività alternative all'IRC "... sono definite ... entro il primo mese dall'inizio della

scuola dal Collegio dei docenti ...".

Chi sono i docenti delle Attività Alternative?

La Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe.

La suddetta circolare stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative "debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della 'par condicio'.

Si può proporre, ad esempio, un corso di lingua provenzale?

I contenuti della attività alternative però non devono risultare discriminanti e non devono appartenere a programmi curriculari, così come afferma la Circolare Ministeriale numero 368 del 20.12.1985. che indirizza verso contenuti a carattere formativo vedi conoscenza dei diritti umani.

Tutto questo in risposta alla situazione giuridica.

Ma vogliamo affrontare la questione sul piano della logica e del significato dell'ora di religione e dell'ora alternativa ad essa.

Non è stato nella logica del legislatore dare figura giuridica ad un insegnamento fondandolo su una scelta di fede. Se così fosse, i credenti cattolici si sentirebbero vincolati a scegliere religione, i credenti in altre confessioni religiose o altre religioni o ancora di più i non credenti invece sceglierebbero di non avvalersi.

La ragione invece è un'altra ed è il caso di ribadirla con forza: la religione cattolica è disciplina che a pieno titolo è inserita nel contesto scolastico perché dà ragione della cultura, dell'arte, della vita stessa e delle espressioni varie della nostra civiltà che è fondamentalmente cristiana e che ne pensino quei colleghi che vorrebbero l'ostracismo.

Quanto detto, unicamente per riportare serenità nel dibattito in questione che deve prevedere libera scelta per chi al fatto religioso non fosse minimamente interessato ma preferisce altra cosa da fare nell'ora alternativa alla religione, senza paura se quanto avviene in quell'ora sia allettante.

Sempre però in ossequio al buon senso e tenendo in debito conto che l'insegnamento proposto per l'attività alternativa alletta anche per chi fa religione, perché non prevedere tale disciplina (un corso di lingua provenzale come materia opzionale e quindi accessibile anche a chi si avvale dell'ora di religione.

Chi individua il docente delle attività alternative?

I docenti delle attività alternative vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze didattiche e disciplinari così come previsto dalle Circolari Ministeriali sopra indicate.

Vorrei ricordare ancora che le attività alternative all'IRC "... sono definite ... entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti ...".

Faccio notare inoltre che la Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe e che gli stessi vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze.

La circolare 316/87 stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative "debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della 'par condicio'.

In conclusione: il Dirigente scolastico è il garante della tutela di tale diritto e ha l'obbligo, unitamente al collegio docenti, di provvedere all'organizzazione delle attività alternative e/o delle scelte praticate dagli studenti all'atto dell'iscrizione, anche relativamente al docente che tale attività deve svolgere.

E' corretto presentare ai genitori il programma di alternativa?

Absolutamente no.

Si riporta la procedura corretta che dovrebbe essere seguita ogni anno scolastico ai sensi della normativa attualmente vigente:

- Il genitore, o chi per esso, sceglie se avvalersi o meno dell'IRC all'atto dell'iscrizione;
- Tra il primo settembre e l'inizio delle lezioni il Dirigente scolastico convoca il genitore del non avvalentesi e gli chiede cosa sceglie al posto dell'IRC;
- Se il genitore sceglie l'attività alternativa, il Dirigente dovrà obbligatoriamente portare la questione in Collegio docenti ed in questa sede dovrà individuare i contenuti e i docenti della stessa.

Lo Scuola, quindi, ha l'obbligo solo di assicurare all'alunno l'insegnamento della religione cattolica; ai non avvalentesi, invece, concede la possibilità di seguire attività alternative.

Questo significa che l'individuazione delle attività alternative all'IRC dovrà essere oggetto di delibera del Collegio docenti, annualmente, nel periodo dal primo settembre all'inizio delle lezioni.

Lo stesso Collegio docenti dovrà anche indicare i criteri di scelta del docente all'interno del Collegio o, in mancanza, ricorrere alla nomina di un supplente in possesso dei requisiti richiesti.

Si può modificare la scelta durante l'anno?

Absolutamente no.

La lettera b) del punto 2.1 del DPR numero 751 del 16 dicembre 1985 recita così: " la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica".

E tutte le Circolari ministeriali successive hanno sempre tenuto presente tale norma.

Questo significa che la scelta fatta al momento dell'iscrizione non può essere modificata per nessun motivo durante l'anno.

Obbligo di frequenza per chi ha scelto l'attività alternativa?

L'attività alternativa sarà parallela all'IRC, cioè mentre la classe svolgerà l'ora di religione, l'alunno che ha chiesto l'attività alternativa, la svolgerà contemporaneamente mentre nella sua classe si svolge religione. Se l'attività alternativa deve essere svolta in parallelo all'IRC, è evidente che non capiterà necessariamente alla prima o all'ultima ora, perché la sentenza numero 292/1992 della Corte Costituzionale ha chiarito in modo inequivocabile che collocare l'IRC solo alla prima e/o solo all'ultima non è costituzionale.

Se poi l'alunno che ha scelto l'Attività alternativa è obbligato a frequentarla, questo non è scritto da nessuna parte.

Chi paga i docenti delle Attività Alternative?

La Circolare Ministeriale numero 316 del 28 ottobre 1987 tra l'altro così recita: "Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della "par condicio". "..."

"Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio."

Questo significa che se la scuola, può nominare un docente per tutto l'anno per lo svolgimento dell'attività alternativa con retribuzione a carico del MEF.